



## **ASSOCIAZIONE “CIRCOLO GIURIDICO BASSANESE” STATUTO**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione di categoria non riconosciuta denominata “Circolo giuridico bassanese”, con sede in Bassano del Grappa via Marinali 32, presso il Palazzo di Giustizia.

### **Art. 2 - Oggetto**

L'Associazione in oggetto, apartitica ed apolitica, viene costituita per garantire la formazione e l'aggiornamento degli Avvocati e Praticanti. Essa, senza fini di lucro e rispettando il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, svolge le funzioni e persegue gli scopi che seguono:

- a) l'organizzazione, lo sviluppo ed il finanziamento delle attività formative destinate agli Avvocati ed ai Praticanti associati;
- b) l'aggiornamento professionale e la divulgazione di disposizioni legislative, studi, informazioni e giurisprudenza tra gli iscritti all'Associazione, anche a mezzo di media e accesso a banche dati;
- c) l'assunzione, la promozione, la valorizzazione e la realizzazione di tutte le iniziative nel campo legislativo, tecnico, culturale ed amministrativo che possano essere di interesse per gli Avvocati;
- d) la promozione di ogni iniziativa che contribuisca allo sviluppo positivo, in termini di collaborazione, dei rapporti con gli uffici finanziari, del contenzioso, giudiziari ed amministrativi, con gli altri ordini professionali, enti pubblici e privati e con qualsiasi altro soggetto che l'Associazione ritenga opportuno;
- e) la promozione di iniziative che contribuiscano a consolidare lo spirito di gruppo degli associati;
- f) la formazione professionale di laureati in materie giuridiche con particolare attenzione alla formazione dei Praticanti, nonché la formazione dei dipendenti e collaboratori degli studi professionali degli iscritti all'ordine degli Avvocati;
- g) la sottoscrizione di convenzioni ed accordi di sponsorizzazione e/o pubblicità comunque correlati alle finalità dell'Associazione;
- h) qualsiasi altra attività che, coerentemente con il presente statuto e nel rispetto della legge, permetta il migliore perseguimento dello scopo sociale;

In conformità e nel rispetto della legge, l'Associazione potrà svolgere anche attività economica d'impresa seppur in forma marginale e strumentale al finanziamento della preminente attività istituzionale al fine di garantire le risorse necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla libera elettività delle cariche associative nonché dall'obbligatorietà del rendiconto annuale. L'Associazione si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati, degli associati di altre associazioni ed enti con i quali siano in corso progetti di collaborazione nonché di volontari non associati; su decisione del Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso a forme di lavoro retribuito subordinato ed autonomo, prestato anche da parte degli associati, qualora questo sia necessario per assicurare il perseguimento degli scopi sociali, il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le attività del sodalizio.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

### **Art. 4 - Associati**

Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di associati tutti gli Avvocati e i Praticanti, a qualsiasi Foro siano iscritti, nonché tutti gli esercenti professioni giuridico-forensi che accettino gli scopi ed i fini dello Statuto stesso.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, solo coloro che, Avvocati o Praticanti nonché esercenti professioni giuridico-forensi, ne facciano richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. È espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti e doveri che ne derivano.

La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione dalla domanda associativa, è confermata con l'accoglimento della richiesta stessa da parte del Consiglio Direttivo o da altro soggetto delegato dallo stesso organo amministrativo, il cui giudizio deve sempre essere motivato in caso di diniego e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati. L'accettazione, comunicata all'interessato, anche verbalmente, e seguita dall'iscrizione sul libro degli associati, dà diritto immediato alla qualifica di "associato".

La quota o contributo associativo viene stabilita dal Consiglio Direttivo e non può essere trasferita a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) né rivalutata e si considera a fondo perduto.

Gli associati si impegnano a prestare la loro opera a favore dell'Associazione ogni qual volta ne venga fatta richiesta da parte del Consiglio Direttivo. Tale impegno potrà concretizzarsi nell'organizzazione di incontri di studio, in contatti, anche fuori sede, con altri colleghi o associazioni, e quant'altro dovesse essere necessario per il buon funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi associativi. Ogni associato presterà la sua opera gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese di trasferta fuori sede.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 5 - Diritti degli associati**

Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto e dovere di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. All'associato è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare la sede sociale nonché di partecipare liberamente alle iniziative sociali, nel rispetto anche degli eventuali regolamenti stilati dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 6 - Decadenza degli associati**

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- cancellazione dall'Albo degli Avvocati o dal Registro dei Praticanti;
- recesso;
- espulsione.

## **Art. 7 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- il Vice-Direttore;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

## **Art. 8 - Assemblea**

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea degli associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie alle quali potranno prendere parte tutti gli associati, senza limitazione alcuna, purché in regola con il versamento della quota sociale. Ogni associato potrà esercitare un solo voto nel rispetto del principio di uguaglianza; non è consentita la rappresentanza in assemblea per mezzo di delega.

## **Art. 9 - Compiti dell'Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o mezzi equivalenti; gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché il luogo di svolgimento delle riunioni e l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e per la programmazione dell'attività futura entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti, alla nomina degli organi dell'Associazione nonché alle decisioni su tutte le altre materie non rimesse al Consiglio Direttivo.

## **Art. 10 - Validità assembleare**

Le Assemblee sono presiedute dal Direttore ed in caso di sua assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute in Assemblea e designate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano a maggioranza dei presenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa. Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione degli associati che lo richiedano.

### **Art. 11 - Assemblea straordinaria**

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria degli associati e solo se poste all'ordine del giorno.

### **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limitazioni. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito salvo quanto previsto all'art. 4.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto la delibera si considererà respinta.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se risultano da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

### **Art. 13 – Nomina del consiglio direttivo**

L'Assemblea degli associati in seduta ordinaria elegge il Consiglio Direttivo con l'indicazione delle rispettive cariche. Le elezioni si svolgono ogni due anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno trenta giorni.

Possono ricoprire cariche sociali gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

### **Art. 14 - Dimissioni**

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno, alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione alla sostituzione dei membri mancanti; i sostituti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Se per qualsiasi motivo verrà meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed occorrerà far luogo alla sua integrale rielezione. In attesa delle nuove nomine, al Direttore uscente spetterà l'ordinaria amministrazione del sodalizio.

### **Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) realizzare le finalità previste dallo statuto e attuare delle decisioni dell'Assemblea degli associati;
- b) deliberare la realizzazione di incontri, convegni, seminari, giornate di studio, altre iniziative ed eventi, stabilendo le relative modalità di partecipazione;
- c) deliberare la pubblicazione di atti e documenti relativi agli incontri ed alle attività svolte e, in ogni caso, di testi aventi contenuto giuridico;
- d) redigere il progetto di rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, nonché presentare alla stessa le proposte per le attività future;
- e) fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno un terzo degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

- g) designare i collaboratori tecnici predisposti alle attività sociali;
- h) ratificare le nuove adesioni salvo delega di cui all'art.4;
- i) stabilire le modalità di eventuale partecipazione alle attività da parte dei non associati.

#### **Art. 17 - Il bilancio**

Gli esercizi dell'Associazione iniziano al 1 gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno: per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

Il Consiglio deve predisporre tempestivamente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede sociale nei 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione degli associati che ne vogliono prendere visione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali.

#### **Art. 18 – Il Direttore**

Al Direttore spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Direttore può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Direttore compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo -al quale comunque il Direttore riferisce circa l'attività compiuta- l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Direttore può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente o nel più breve termine possibile, dopo tale intervento straordinario, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Direttore convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, ha potere di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali dell'Associazione.

Il Direttore cura la predisposizione del progetto di rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo, ove necessario, di idonea relazione.

#### **Art. 19 – Il Vice-Direttore**

Il Vice-Direttore sostituisce il Direttore in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Nei rapporti con i terzi, la sostituzione è ammessa solo in presenza di delega scritta.

#### **Art. 20 - Il Segretario e il Tesoriere**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Direttore e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza;

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, redige insieme al Direttore il rendiconto consuntivo, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21 – Patrimonio ed entrate**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione e qualsiasi altra entrata coerente

con l'attività del sodalizio.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai corrispettivi specifici, dai contributi di ordini professionali, enti, società ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi, da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attività sociali e commerciali.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.

E' fatto esplicito divieto di distribuzione degli utili/eccedenze di cassa, durante la vita dell'associazione.

#### **Art. 22 - Scioglimento**

Lo scioglimento e/o la messa in liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli associati esprimenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento e/o la liquidazione dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli associati con diritto di voto. Nella delibera di messa in liquidazione dovrà essere indicata la nomina del liquidatore nonché le relative linee guida della procedura.

L'Assemblea, termina la fase liquidatoria ovvero all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, *sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Bassano del Grappa, 22 febbraio 2019

Il Segretario

Avv. Giuseppe Maiolino

Il Direttore

Avv. Rosario Tucci